

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

91° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di risorse idriche»
(2968), approvato dalla Camera dei deputati

«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), presentato dal senatore Cannata ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . Pag. 2, 3,
6 e *passim*

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 6, 7, 8 e *passim*

CUTRERA (PSI) 12

TORNATI (Com.-PDS) 3, 7

TRIPODI (Rifond.-Com) 10, 11, 12 e *passim*

I lavori iniziano alle ore 21,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disposizioni in materia di risorse idriche**» (2968), approvato dalla Camera dei deputati

«**Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto**» (2291), presentato dal senatore Cannata ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di risorse idriche», già approvato dalla Camera dei deputati e: «Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto», presentato dal senatore Cannata ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 gennaio.

Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono giunti i pareri delle varie Commissioni permanenti. La 6^a, la 7^a e l'8^a Commissione, quest'ultima con un piccolo suggerimento, hanno espresso parere positivo; invece, la 5^a Commissione ha espresso un parere molto complesso e contenente alcune condizioni.

Ne do lettura: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 2968, dichiara il proprio nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento: per quanto concerne l'articolo 12, occorre prevedere che gli oneri per il personale siano a carico dei soggetti gestori del servizio idrico; per quanto concerne l'articolo 18, occorre chiarire che le tariffe devono coprire i costi derivanti dalle agevolazioni e dagli incentivi; per quanto concerne l'articolo 24, vanno soppresse le parole da «ed» fino a «idrici»; per quanto concerne l'articolo 25, al comma 1 il riferimento va spostato al 1992, mentre al comma 3 vanno premesse le parole «gli incentivi dei» e soppresse le parole da «sono costituiti» fino a «e»; il comma 4 va poi soppresso.

Passando alla replica – non prima di aver fatto mia l'esposizione dei contenuti del disegno di legge n. 2291 fatta dal proponente – indicherò alcuni punti specifici circa gli emendamenti presentati e i maggiori argomenti trattati, evitando di ritornare sulle questioni di carattere generale che porterebbero via troppo tempo.

La parte sulla quale gli intervenuti si sono maggiormente soffermati è quella relativa alla organizzazione dei servizi idrici, su cui sono stati presentati anche molti emendamenti. Voglio riferirmi in particolare agli

emendamenti presentati dai senatori Cutrera, Fabris e Tornati che immagino vogliano rappresentare i gruppi di maggiore rilevanza della Commissione: quindi ritengo prefigurino un sostanziale assenso della maggioranza della Commissione sulla modifica di alcuni aspetti fondamentali della legge. Tali emendamenti riguardano - come già detto - le norme sugli aspetti organizzatori dei servizi idrici, precisamente gli articoli che vanno dal 5 al 9. A me pare che sia nella discussione generale sia nel momento della presentazione degli emendamenti l'attenzione sia stata riferita essenzialmente all'aspetto acquedottistico, mettendo in seconda linea l'aspetto relativo alla raccolta, canalizzazione e depurazione delle acque reflue. Non so perchè ciò sia avvenuto, in quanto questa seconda parte è tutt'altro che di minore importanza; anzi, a mio avviso, è fondamentale e non è stata ben considerata nel provvedimento, laddove si identifica *sic et simpliciter* il bacino idrografico acquedottistico con il bacino di scolo delle acque reflue.

Ho fatto questa considerazione molte volte, in particolare nel corso dell'introduzione. Il discorso ritorna con maggiore evidenza nella lettera pervenutaci dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno. La questione è di natura tecnico-economica e, conseguentemente, anche giuridica, perchè, mentre la distribuzione delle acque potabili è in larghissima misura svincolata dalle necessità morfologiche, dalle caratteristiche del territorio poichè l'acqua scorre in tubazioni in pressione e supera i dislivelli in modo abbastanza semplice, le reti fognarie di collettamento funzionano - auguriamoci sempre - a gravità, non fosse altro che per motivi di risparmio energetico molto evidenti: le portate in gioco sono in rapporto da 1 a 100 o a 150, cioè le portate delle acque reflue sono da 100 a 150 volte maggiori delle portate delle acque potabili. Questo dato spiega la diversa caratteristica dei due servizi e ci dice anche che ben difficilmente un bacino di acque potabili può coincidere con il bacino idrografico o con un bacino facente capo ad un impianto di depurazione.

È un discorso di carattere generale che evidentemente potrà dar luogo a numerose questioni di carattere organizzativo ove non venga affrontato.

TORNATI. Le fognature sono urbane; come si fa a far coincidere i due bacini?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Difficilmente un bacino di utenza di un impianto idrico di acqua potabile coincide con un bacino di utenza di scolo di acque reflue: generalmente le acque reflue funzionano a gravità; si possono pompare le acque nere ma non si possono pompare le acque di pioggia. Infatti, ci sono dei coefficienti idrometrici che sono sui 120-150 litri al secondo per ettaro per la portata delle acque di pioggia, mentre per le acque nere il coefficiente è di 1-2 litri al secondo per ettaro e quindi pompare le acque di pioggia determinerebbe delle spese enormi.

Questo è un fatto importante che mi serve per sottolineare come in generale la legge sia stata impostata da un punto di vista amministrativo

e non compaiono mai, anche nelle individuazioni degli ambiti ottimali, criteri che facciano riferimento alla gestione tecnico-economica del servizio. Ad esempio non compare tra i criteri di individuazione degli ambiti ottimali uno studio sia pure di massima per l'ottimizzazione tecnico-economica del settore. Questa a mio avviso è una carenza che va colmata, ed io mi farò promotore di un emendamento in questo senso, che potrà poi riflettersi su diversi articoli.

Venendo alle più importanti questioni emerse e che in parte faccio emergere io, rilevo che il primo articolo stabilisce dei principi molto importanti; ancorchè il richiamo da parte del Ministero per gli interventi nel Mezzogiorno ad un collegamento con il testo unico n. 1775 del 1933 sia rilevante, è un articolo di principi su cui non sono state sollevate obiezioni. Allo stesso modo non sono state sollevate obiezioni sull'articolo 2.

Una prima obiezione riguarda l'articolo 3, laddove alla fine del comma 2 si prevede che deve essere garantito negli alvei sottesi un minimo deflusso costante vitale», «atto ad assicurare le condizioni di vita per gli ecosistemi interessati; tale deflusso non può, comunque, essere inferiore alla portata di magra». Sono state sollevate numerose obiezioni per quanto riguarda la dizione «portata di magra»; sono obiezioni che condivido perchè idraulicamente la portata di magra potrebbe essere definita laddove esistessero gli annali idrologici ma siccome - purtroppo - in Italia gli annali idrologici non esistono ormai da più di vent'anni, è estremamente difficile definire la portata di magra. Quindi credo sia sufficiente far riferimento alle condizioni di vita per gli ecosistemi interessati. Il concetto deve essere affermato, ma forse il riferimento alla portata di magra può portare a degli equivoci.

L'articolo 4 affronta il problema delle interconnessioni, che poi sarà ripreso e magari sviluppato nell'articolo 19.

Con l'articolo 5 entriamo nel vivo del problema della gestione delle acque, su cui sono stati presentati degli emendamenti dai maggiori partiti di maggioranza, con i quali fundamentalmente si modifica il concetto previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati; a questo proposito c'è uno scontro rilevato anche in discussione generale tra il ruolo delle regioni e il ruolo delle autorità di bacino: sembra che nella versione della Camera il ruolo amministrativo della regione prevalga sul ruolo dell'autorità di bacino che sarebbe invece puramente tecnico. Negli emendamenti che sono stati presentati, e che io peraltro condivido, si risolve la questione proponendo che nei bacini idrografici di rilievo regionale o interregionale spetti alla regione provvedere ai sensi dell'articolo 10, lettera *d*), della legge n. 183 del 1989 a delimitare gli ambiti territoriali ottimali; mentre nei bacini idrografici di rilievo nazionale la regione dovrebbe formulare entro sei mesi dalla entrata in vigore, della presente legge alle autorità di bacino la proposta di delimitazione degli ambiti ottimali, sempre sulla base dei criteri esposti al comma 1 dell'emendamento firmato dai senatori Cutrera, Fabris e Tornati, sul quale il relatore esprimerà il proprio avviso favorevole. In tal modo si risolve uno dei problemi maggiormente controverso e sottolineato durante la discussione generale quando sembrava che la formulazione della Camera dei deputati fosse contraddittoria con la legge n. 183 sulla difesa del suolo approvata in questa legislatura.

Annuncio la mia intenzione di presentare un emendamento relativo ai criteri economico-tecnico-gestionali in base ai quali devono essere definiti gli ambiti ottimali; mi sembra infatti che dovrebbe essere prioritario il criterio della definizione degli ambiti ottimali, in quanto altrimenti rischiamo di incorrere in gestioni onerose. A questo riguardo, comparirà probabilmente una discrasia tra l'organizzazione tecnico-economica dei servizi di smaltimento delle acque reflue - nere e bianche - rispetto ai criteri tecnico-gestionali per la delimitazione degli ambiti ottimali per la distribuzione delle acque potabili.

L'articolo 6 tratta di quello che io continuo a definire il fantasma del piano regolatore generale delle acque. Chi ha avuto la disgrazia di imbattersi con questo piano sa che è puramente un prodotto amministrativo e burocratico, che non ha più alcun riferimento con la realtà, nè serve ad alcuna programmazione. Con l'articolo 6 si prevede l'aggiornamento del piano regolatore a carico del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente; in base alla formulazione della Camera c'è il rischio di dar luogo ad un piano regolatore generale degli acquedotti che nulla ha a che vedere con la programmazione che verrà fatta nell'ambito dei bacini. Mi sembra allora molto più corretta la proposta avanzata all'articolo 6 dal senatore Tornati che, pur salvando le competenze del Ministro dei lavori pubblici cui spetterà una funzione di coordinamento generale, fa carico alle regioni delle proposte di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

All'articolo 7 viene affrontato il problema del servizio idrico: un problema tra i più delicati di questo provvedimento. È stato presentato a tal proposito un emendamento dei senatori Cutrera, Fabris e Tornati, sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione. Desidero precisare comunque che con questo non voglio assolutamente escludere che si debba trattare con uguale attenzione anche l'esame degli altri emendamenti presentati; ho ritenuto opportuno considerare in particolare quelli presentati dai senatori Cutrera, Fabris e Tornati proprio perchè sono il frutto di una comune ed ulteriore elaborazione da parte dei presentatori.

Nel corso della discussione si era evidenziato come nella formulazione dell'articolo mancassero dei parametri per una equa remunerazione del capitale investito: dal momento che viene previsto l'intervento di capitale privato, sarebbe assolutamente fuori dalla realtà prevedere che si possano avere investimenti di questo tipo senza un'equa remunerazione del capitale investito. A tale problema quindi si fa fronte con l'emendamento che ho richiamato.

Rimane il discorso delle diversificazioni territoriali, sollevato in occasione della discussione su altri articoli da parte del senatore Carlotto e da altri colleghi, in particolare per quanto concerne le comunità montane. Tutti i colleghi avranno ricevuto copia delle deliberazioni assunte da molte comunità montane, nelle quali si lamenta il rischio che un diverso assetto del territorio (attraverso la creazione di consorzi ai quali andrebbero ad appartenere le comunità montane insieme alle comunità della pianura) potrebbe determinare un aggravio dei costi, che per le comunità montane sono spesso molto bassi. Dato che spesso l'acqua di montagna non ha bisogno di

depurazione e corre per gravità, ovviamente ha dei costi molto ridotti. A tale problema sembra far fronte l'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, che prevede un sopraccanone annuo a carico del concessionario determinato con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente. Non vorrei che il sopraccanone si ripercuotesse negativamente anche sui cittadini che abitano nelle comunità montane.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il sopraccanone sarà versato soltanto dai residenti in comuni diversi da quelli appartenenti alla comunità montana. Questa è stata anche una delle condizioni poste dalla Commissione bilancio, vale a dire che il sopraccanone non superi il 10 per cento della tariffa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mantengo comunque le riserve.

Al comma 4 dell'articolo 7 viene stabilito che la tariffa è dovuta per intero dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione. Posto che una tariffa è il corrispettivo di un servizio, è del tutto evidente che se manca il servizio non si può parlare di tariffe ma si deve parlare di tasse. Inoltre, mi chiedo come la riscossione dei tributi possa essere gestita da terzi, da chi non svolge il servizio. Quindi ho seri dubbi sulla giustezza di questa norma e addirittura sulla sua costituzionalità.

La cosa diverrà ancora più complicata quando affronteremo la materia dei consorzi, nell'ambito dei quali vi sarà una pluralità di enti che svolgerà questo servizio. Mi chiedo come si potrà avere una tariffa unica con una pluralità di enti gestori. È un problema dunque che resta aperto.

Anche a tal proposito è stato presentato uno specifico emendamento.

Nell'emendamento dei senatori Cutrera, Fabris e Tornati, si propone di sostituire l'articolo 4 e di prevedere che la tariffa è dovuta per intero dagli utenti dei servizi di fognatura, anche se sprovvisti di impianto centralizzato di depurazione e sempre che la mancanza di un impianto non dipenda da inadempimento degli obblighi previsti da parte del soggetto gestore. Ci si preoccupa della possibilità di una scorretta applicazione e si afferma che la tariffa è dovuta anche se gli impianti di depurazione sono temporaneamente inattivi, naturalmente nei limiti di tempo fissati dalla competente autorità per il ripristino di funzionalità dell'impianto.

Vi è un altro aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione del senatore Tornati. Al comma 7 si afferma che ciascun ente locale proprietario di servizi ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere alle esigenze di espansione urbanistica e all'adeguamento dei servizi. Si permette ai comuni di spendere i soldi per gli impianti, ma si pone anche un problema che vorrei riferire essenzialmente all'emendamento presentato dal senatore Tornati. Tra i criteri per la determinazione della tariffa vi è l'ammortamento degli impianti al fine della futura loro ricostruzione e ampliamento. Se l'ente gestore è di carattere sovracomunale, come può il comune definire le opere di

urbanizzazione? Per la realizzazione di opere di urbanizzazione, è necessario il parere favorevole dell'ente gestore e, se nei programmi di quest'ultimo non è prevista l'espansione edilizia di un certo paese, tale parere sarà negativo; si affermerà cioè che non sono necessarie né fognature né acquedotti. Mi chiedo allora: chi programma? Chi paga le opere di urbanizzazione per acquedotti e fognatura con questa nuova disciplina?

TORNATI. L'urbanizzazione primaria è prevista dalla «legge Bucalossi».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Negli atti di concessione – ad esempio quella per la fornitura del gas – sono previsti anche gli impianti.

Dal punto di vista patrimoniale, gli impianti vengono acquisiti dal gestore; finché si tratta di un comune o di un consorzio di comuni, non vi sono problemi, ma se si tratta di un privato, il discorso è totalmente diverso.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sulla base dell'ordinamento vigente, gli acquedotti e le fognature sono beni demaniali e comunali, chiunque li costruisca. Il gestore può avere al massimo la concessione e dunque il problema della proprietà non si pone, perché in base all'ordinamento giuridico proprietario è l'ente, trattandosi di un bene demaniale non trasferibile.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A mio avviso, al di là degli aspetti relativi alla proprietà, rimane una preoccupazione. A proposito delle tariffe si fa riferimento anche alle spese di costruzione e di ammortamento, il quale ultimo dimostra proprio la ricostruzione. Nel momento in cui una città prevede nuove urbanizzazioni, chi realizza le opere? Si tratta di un problema indubbiamente presente.

All'articolo 8 si parla dei poteri sostitutivi e tra gli emendamenti presentati ve ne è uno presentato dal senatore Cutrera, relativo alla figura del garante, una problematica che ha attirato la mia attenzione. Ricordo infatti che, ad esempio, per le Unità sanitarie locali si sente la mancanza di una autorità alla quale i cittadini possono rivolgersi per lamentarsi, per segnalare aspetti particolari e così via.

Infine l'articolo 9 – uno di quello sui quali già ci siamo soffermati – rappresenta uno dei punti chiave del provvedimento. Anche in questo caso sono stati presentati alcuni emendamenti, firmati dai senatori Cutrera, Fabris e Tornati che non esauriscono le perplessità del relatore. L'articolo 9 è stato oggetto di grande attenzione e, se verificiamo gli atti della Commissione, scopriamo che di tale articolo sono state redatte diverse formulazioni. In base alla proposta dei senatori Cutrera, Fabris, Tornati e Boato, dopo le parole «del servizio idrico», si dovrebbe dire, molto più semplicemente rispetto al testo attuale, che l'attività potrà essere svolta attraverso la costituzione in alcuni degli ambiti territoriali di un consorzio idrico obbligatorio fra tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale e le relative province e che i consorzi idrici hanno la funzione di provvedere alla gestione del

servizio idrico nel territorio, facendo ricorso alla costituzione di un'azienda speciale o alla concessione a terzi, semplificando quindi il sistema di gestione.

Anche nell'emendamento presentato vengono salvaguardate - qualora funzionali ed economiche - le forme e le capacità gestionali degli enti locali. Si dice che quando c'è una pluralità di organismi, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali locali, il consorzio idrico può designare un soggetto gestore nell'ambito territoriale ottimale cui conferire il ruolo di coordinamento operativo del servizio. Non vi nascondo che non mi è chiaro che cosa sia il coordinamento operativo del servizio, laddove abbiamo un ambito ottimale coperto a macchia di leopardo da tutta una serie di gestioni diverse; riesco a capirlo ancora meno quando all'articolo 10 si ribadisce che le società e le imprese consortili, concessionarie di servizi, ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, protraendo così a tempo indeterminato queste isole di autonomia all'interno dell'ambito ottimale. Francamente non riesco a capire come possa funzionare e quali compiti di coordinamento possa svolgere il consorzio in questa situazione.

Peraltro devo sottolineare un fenomeno a voi tutti noto, cioè che da parte di talune società concessionarie di servizi idrici è in atto l'acquisizione di atti di concessione da parte di piccoli comuni, in base ai quali prefigurano una loro presenza sul territorio, che non so come potrà essere liquidata.

Mi avvio alla conclusione soffermandomi soltanto sull'articolo 12, che riguarda le dotazioni dei soggetti gestori e prevede che gli stessi debbano farsi carico di tutti gli oneri, di tutte le immobilizzazioni e di tutte le attività e passività relative ai servizi, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui. Allora, particolarmente nel caso di una gestione a macchia di leopardo, cioè di un ambito ottimale all'interno del quale ci sono diversi tipi di gestione, mi chiedo come possa avvenire questa attribuzione patrimoniale e come - conseguentemente - possano essere stabilite delle tariffe unitarie quando alcuni comuni avranno conferito il loro personale e i loro impianti e altri non l'avranno fatto. Mi sembra, quindi, che ci siano dei modelli gestionali quanto mai complessi.

Anche la restante parte dell'articolo 12 è estremamente importante, ma non mi ci soffermo perchè ci torneremo successivamente.

Credo così di poter terminare la mia replica, scusandomi con i colleghi se è stata lunga noiosa e confusa, ma l'argomento è complesso e dopo una giornata di lavoro non si è nelle condizioni migliori per esprimere in modo brillante le proprie considerazioni su una materia di tale portata.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ringrazio il presidente Pagani, la cui relazione dispensa da una considerazione sistematica ed analitica di tutti gli emendamenti.

Do atto alla Commissione dello sforzo di collaborazione che ha compiuto; gli emendamenti presentati sono 119, dei quali il Governo ritiene di poterne accettare 43. Molti emendamenti non sono accettati soltanto perchè assorbiti negli altri; gli emendamenti a firma dei

senatori Cutrera, Fabris, Tornati e Boato sono innovativi e rispondono ai problemi posti.

In primo luogo la delimitazione degli ambiti ottimali, sulla quale devo una risposta al presidente Pagani; altro è il bacino idrografico, che ha una sua conformazione, serve alla programmazione e alla ricerca altro sono gli ambiti ottimali che - previsti e programmati dalla regione - sono determinati secondo le procedure qui richiamate, attraverso un coinvolgimento delle regioni e per i bacini di rilievo nazionale anche delle autorità di bacino. La proposta è sempre regionale, sui bacini nazionali si pronuncia anche l'autorità di bacino, ma in ultima istanza decide sempre la regione. Questa soluzione contenuta in uno degli emendamenti ha soddisfatto una prima esigenza.

L'emendamento 6.6 riguarda l'aggiornamento del piano generale degli acquedotti; anche in questo caso, fatte salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici, si è riaffermata la competenza regionale, cosa importante e sacrosanta.

L'emendamento 7.12 prevede un'equa remunerazione del capitale, un'esigenza affiorata nel dibattito e che tale emendamento soddisfa.

L'emendamento 7.13 risponde invece a un'esigenza sollevata da più parti e in particolare dal senatore Tripodi, che la tariffa non sia unica e indifferenziata ma modulabile in funzione dei bisogni dell'utenza, degli usi ai quali viene destinata, delle differenze geografiche e territoriali. Come ha detto il relatore Pagani l'emendamento 7.13 realizza la diversificazione delle tariffe.

L'emendamento 7.14 riguarda le fognature e le tariffe intere.

Su questo argomento c'è stato un dibattito di tre anni e vorrei che tutti capissimo che non si tratta della casa sparsa in collina che ha il suo impianto autonomo di depurazione, ma si tratta del caso in cui un cittadino o un'impresa scaricano nelle fognature e le stesse - come ad esempio succede a Milano, perchè manca l'impianto - non vengono depurate. È chiaro che si determina un inquinamento, anche se non è sbagliato che chi scarica nella fognatura paghi in modo diverso in funzione dell'impianto di depurazione, perchè inquina di più chi scarica nel Po senza impianto di depurazione. La formulazione dell'emendamento permette di risolvere i problemi che il senatore Pagani sollevava poc'anzi, nel senso di non far lucrare il soggetto gestore, perchè le maggiori risorse introitate rispetto alla disciplina attuale vengono finalizzate alla realizzazione degli impianti.

L'emendamento 7.2 realizza il sopracanone a favore delle comunità montane: quando l'acqua è presa da un comune montano e derivata in pianura - come succede sempre più spesso - c'è un sopracanone, che la Commissione bilancio ha fissato in un massimo del dieci per cento della tariffa, finalizzato agli interventi in difesa del suolo e delle acque, a favore dei comuni montani. Non è una cosa da poco, è la richiesta che le comunità montane hanno avanzato in tutti i dibattiti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei una risposta alla mia domanda. I cittadini delle comunità montane in genere pagano l'acqua molto poco. Se prevediamo un canone e in più un sopracanone per i cittadini delle comunità di pianura, vuol dire che quelli delle comunità montane pagheranno comunque un canone.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. I cittadini pagano il canone all'ente gestore: se la gestione è della comunità montana, i cittadini della comunità montana pagano quel canone, mentre se desiderano far parte di una comunità più estesa vorrà dire che pagheranno il canone dell'altra comunità.

Circa l'assetto istituzionale vi vorrei ricordare che l'acqua è una delle competenze dei comuni, così come riafferma la legge n. 142. Non c'è la possibilità nei nostri comuni di realizzare un'agenzia sul modello francese, a meno di non trasformare l'ordinamento. La costituzione di un consorzio obbligatorio di enti che svolge programmazione non priva i comuni della gestione delle tariffe.

Peraltro quest'oggi i comuni si trovano molto più esposti al rischio che nuovi concessionari privati possano gestire il servizio in modo completamente diverso e a tariffe diverse. Per questi motivi l'assetto istituzionale che si è andato configurando rispecchia il lungo dibattito che si è svolto, per rispetto delle autonomie locali e della legge n. 142. In conclusione, ritengo che lo sforzo compiuto abbia risolto i problemi posti in maniera soddisfacente. Di 119 emendamenti presentati 43 possono essere accolti, in particolare quelli presentati dal senatore Bosco, che soddisfano quella esigenza sollevata anche dalla lettera del ministro Mannino. Vorrei però osservare che alcune delle osservazioni contenute in quella lettera mi appaiono in ritardo rispetto al dibattito che si è svolto. Ad esempio viene rimproverata un'inadeguatezza delle risorse pubbliche, ma vorrei evidenziare che questo provvedimento si basa sulla tutela del ciclo delle acque. Certo, ci potranno essere delle difficoltà a completare questo ciclo, così come il senatore Pagani poc'anzi ricordava; ma se si accetta il ciclo acquedotto-fognatura-depurazione vuol dire compiere una scelta di ottimizzazione del processo, che ha degli importanti risvolti sotto il profilo ambientale. Per questa ragione il problema non può esservi soltanto sotto il profilo finanziario, ma va visto anche sotto il profilo ambientale.

Inoltre con questo provvedimento passa un principio fondamentale: la politica ambientale vera non è quella che vive di provvidenze o di elemosine. Questo disegno di legge non è di iniziativa parlamentare, ma è stato presentato dal Governo due anni fa, in particolare dal ministro Cirino Pomicino, che aveva previsto uno stanziamento di 2.000 miliardi. Occorre invece tener conto che la risorsa idrica è scarsa e quindi devono essere previsti dei costi, che sono utili anche a produrre un risparmio di questa risorsa. Non possiamo continuare a offrire una risorsa così scarsa ad un prezzo stracciato, senza prevedere neanche adeguate protezioni, lasciando la possibilità ai privati di invadere selvaggiamente il settore.

TRIPODI. Questa è una visione antimeridionalista che volete perseguire in modo esasperato!

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Queste sue riserve sono sbagliate. Il ministro Mannino ha fatto queste critiche partendo dai presupposti completamente diversi.

La tariffa differenziata ha la possibilità di tener conto dei vari livelli di utenza. Non è possibile però continuare nel nostro paese a non avere

riguardo per le tariffe. Il nostro sistema industriale usufruisce della risorsa idrica a prezzi incomparabilmente più bassi che nel resto d'Europa. Se la legge Merli è inapplicata è perchè non è stata posta attenzione ai prezzi nè ai controlli e si è prelevata dal suolo una quantità di acqua enorme. Senza una riqualificazione delle tariffe e dei canoni non ci sarà politica dell'acqua. Sono perfettamente convinto che questa legge è ormai matura per il nostro paese; senza di essa tra un paio d'anni potremmo verificare nei nostri comuni una situazione completamente diversa, di crisi: le grandi aziende che vedono nell'acqua un *business* potrebbero avere già piantato nei nostri comuni le loro bandiere. In quella situazione sarebbe davvero difficile governare l'utilizzo della risorsa idrica. Per queste ragioni ho insistito affinché si arrivasse all'approvazione del provvedimento: a me sembra che dopo tutti gli sforzi fatti ci sarebbero le condizioni perchè la Commissione ambiente, sulla base di proposte che vengono dal suo interno, avendo sciolto i nodi fondamentali della legge, possa anche approvarla in modo rapido.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Alcuni aspetti verranno presi in considerazione quando esamineremo le singole questioni, ma resta - a mio avviso - la questione di carattere generale sollevata dalla lettera pervenutami dal ministro Mannino, laddove si parla di usi plurimi delle acque. Quando noi abbiamo - certamente come nei bacini meridionali - il servizio idrico assicurato attraverso invasi che servono contestualmente ad usi plurimi delle acque, allora la costruzione di questi invasi rappresenta qualcosa che indubbiamente esce dal modello di gestione come prefigurato in questa legge. Il discorso o si amplia e a poco a poco arriviamo alla legge generale delle bonifiche del 1933, dove si diceva che il consorzio di bonifica doveva svolgere tutte queste funzioni, o altrimenti il modello che certo va bene per l'Italia settentrionale può entrare in crisi nell'Italia meridionale.

Infatti, quando abbiamo una fonte che alimenta territori enormi non so il modo in cui si possa ritenere omogenea la gestione degli impianti di depurazione delle fognature con i servizi idrici, questo discorso mi sembra che non regga ma lo vedremo in seguito nei suoi aspetti particolari.

TRIPODI. Signor Presidente, una lettera come quella del ministro Mannino non si commenta in un solo modo. Si tratta di una lettera piena di contenuti molto importanti che coincidono con posizioni, rilievi e contestazioni emerse nella discussione generale, soprattutto da parte del mio Gruppo politico: mi sembra che le nostre posizioni abbiano trovato, nelle considerazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una corrispondenza ed un ulteriore allargamento dei problemi esistenti.

Ripropongo questo problema perchè non si può ignorare che cosa rappresenta una legge di questo tipo per il Mezzogiorno, che penalizza in modo particolare quest'area del nostro paese e peggiora le sue condizioni perchè in molte parti queste regioni sono prive di acqua. Basti pensare a ciò che succede durante l'estate; eppure vengono penalizzate maggiormente perchè, non avendo acqua, dovranno pagare

di più le strutture che verranno realizzate e saranno proprio gli utenti del Mezzogiorno a farlo. Avremo pertanto un trattamento negativo e pesante nei confronti delle popolazioni meridionali.

Voglio riaffermare quindi questo problema con forza perchè lo stesso Ministro per il Mezzogiorno dà ragione alle argomentazioni che noi abbiamo fornito nel respingere l'impostazione di questa parte del provvedimento. Noi abbiamo detto di essere d'accordo con la programmazione e la disciplina dell'uso delle risorse idriche, su questo non c'è dubbio, ma abbiamo anche detto che si tratta di un provvedimento che vuole soltanto fornire nuove entrate allo Stato facendone pagare i costi al Mezzogiorno.

Pertanto, di fronte alla lettera del ministro Mannino vogliamo chiudere gli occhi? Il Ministro ha sollevato un grosso problema e noi vogliamo ignorare che egli fa parte di questo Governo? O è sufficiente, in questa sede, la presenza del sottosegretario Angelini in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, per decidere tutto e non tener conto di ciò che dice un altro Ministro?

CUTRERA. Si tratta di un Ministro che a volte compare e a volte non compare.

TRIPODI. Sto parlando della lettera che ha mandato e di ciò che ha detto. Sarebbe stato giusto invece che il Ministro fosse venuto in questa sede per spiegare le cose che ha scritto in quella lettera perchè ritengo che aver scritto una lettera non basti a mettersi l'animo in pace o la coscienza a posto.

Pertanto, ritengo che questo problema debba essere valutato attentamente. Non dobbiamo affrontare la questione a pezzi, come avverrebbe affrontando gli emendamenti presentati, ritengo dovrebbe esserci una discussione su questa lettera che solleva grossi problemi che non possono essere assolutamente ignorati, nè dal sottosegretario Angelini, nè da nessuno.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Si può essere d'accordo o meno, ma presupposto di ogni dibattito è che si faccia riferimento ad un testo. La lettera del ministro Mannino e le discussioni che ne sono derivate non hanno nessun riscontro nel testo.

Vorrei che tutti i colleghi leggessero l'articolo 19 laddove è detto puntualmente che il trasferimento, gli invasi, tutto ciò che riguarda la politica del Sud, la realizzazione e la gestione delle opere di cui al comma 1 sono definite di interesse nazionale e poste a totale carico dello Stato. Si tratta dei trasferimenti di acqua fra sistemi acquedottistici ricadenti in più regioni, eccetera. Chi legge attentamente l'articolo 19 vede che il trasferimento di acqua, la costruzione di invasi - tutte quelle cose sacrosante che in quell'articolo vengono citate e che riguardano il Sud - sono poste a totale carico dello Stato perchè nel dibattito che c'è stato si è posto in rilievo che il Sud non è il Nord e che ha una situazione particolare.

Quindi, si può essere in qualche modo in disaccordo, e fare delle proposte diverse, ma tutti i colleghi, anche quelli del Sud, quando si è fatto questo dibattito hanno ritenuto che la legge soddisfi sia il Nord, sia

il Sud. Quindi, argomenti per qualificare la legge «nordista» devono essere motivati in modo diverso. Nel testo non c'è nessun supporto o sostegno alle critiche che sento in questo momento sollevare dal senatore Tripodi.

TRIPODI. Si dice che devono pagare anche se non esiste l'impianto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'articolo 19 prevede che il trasferimento dell'acqua, che è tipico del sistema del Sud, tutti gli invasi e tutte le opere che sono necessarie al trasporto dell'acqua non sono a carico delle tariffe, come nel Nord del paese, bensì a carico dello Stato.

Allora mi sembra che nella legge vi sia riconoscimento sufficiente della specificità dei problemi del Sud e anche nelle proposte emendative del senatore Bosco è specificato questo concetto. Mi rifiuto dunque di accettare una definizione critica della legge in senso «nordista» quasi che il provvedimento non tenesse conto delle qualità territoriali, idrogeologiche, umane, economiche e sociali del Sud.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il seguito dell'esame è rinviato.

I lavori terminano alle ore 10,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOITSSA MARISA NUDDA